

**ORIGINALE**N. 156 Reg. Sen. 2005  
N.2519/03 Rg.**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA****SEZIONE IV**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n.2519/2003 proposto dalla società Madiva s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Barbini ed elettivamente domiciliata presso questi in Milano, via Guglielmo Röntgen n.18,

---

Contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano, rappresentati e difesi dalla Avvocatura dello Stato e domiciliati presso questa in Milano, via Freguglia n.1,

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto 27.8.2003 Cat.10<sup>o</sup>/Div. P.A.S. del Questore di Milano recante la sospensione, per dieci giorni, della licenza per la conduzione del locale in Milano denominato "Extasia".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3.11.2004, i patroni delle parti;

Udito il Relatore della causa Dott. Adriano Leo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

#### Fatto

Con il ricorso qui all'esame, notificato il 4.9.2003 e depositato il 5.9.2003, la istante società MADIVA s.r.l., quale titolare – per il tramite del suo Amministratore Unico sig. Leonardo Mincuzzi – di licenze di pubblico esercizio e di trattenimenti danzanti in svolgimento presso il locale notturno Extasia sito in Milano – Largo Augusto n.7 -, ha impugnato l'atto specificato in epigrafe con il quale il Questore di Milano ha sospeso, per giorni dieci, la detta licenza relativa ai trattenimenti danzanti.

La istante società ha sostenuto l'illegittimità dell'atto impugnato e ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento per i seguenti motivi di censura:

- 1) Violazione del D.P.R. 24.7.1977 n.616. Incompetenza;
- 2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Falsità dei presupposti. Contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione degli artt 1, 5 e 100 R.D. 18.6.1931 n.773.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 25.9.2003 n.1672, questo T.A.R. – sez. III<sup>a</sup> – ha accolto la formulata domanda cautelare.

Con successive rituali memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le loro tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 3.11.2004, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

#### Diritto

1. Il ricorso è diretto avverso l'atto specificato, in epigrafe con cui il Questore di Milano ha disposto la sospensione per giorni 10 della licenza dell'attività di trattenimenti danzanti presso il locale notturno "Extasia" in Milano (Largo Augusto n.7).

Il provvedimento de quo è stato emesso in relazione al fatto che da controlli effettuati da agenti di polizia era risultata la presenza, nel detto locale, di alcuni avventori con precedenti di polizia in tre date diverse del 2003, nonché in relazione al fatto che nel febbraio 1994 era stato emesso un provvedimento di chiusura del locale per dieci giorni.

Il ricorso è fondato, dovendosi condividere l'assorbente doglianza (contenuta nel secondo motivo di gravame) con la quale si deduce la violazione dell'art.100 T.U.L.P.S. e si assume - in sostanza - che l'impugnato provvedimento sarebbe illegittimo perché emesso in assenza dei presupposti di legge.

Ed invero, non può dirsi che nel caso concreto ricorresse l'ipotesi, contemplata nel citato art.100 T.U.L.P.S., di pubblico locale "abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose". Ed infatti, il provvedimento impugnato si limita ad affermare che nel locale "Extasia" si erano rinvenuti, in tre diverse occasioni, alcuni avventori con precedenti di polizia, e non già che erano presenti nel detto locale persone pregiudicate (e cioè con precedenti penali) e che questo era divenuto un ritrovo "abituale" di persone del genere; inoltre, a dare giuridico legittimo fondamento al provvedimento impugnato non

può dirsi sia il mero richiamo ad un ordine di chiusura del locale che non si sa per quale motivo sia <sup>stato</sup> effettuato ed è risalente a ben nove anni prima.

E', pertanto, evidente che il presupposto cui l'atto impugnato appare correlato (presenza nel locale di persone con "precedenti" di polizia ) non concreta la sopra riportata ipotesi di cui al citato art.100 T.U.L.P.S. sicchè l'atto in discorso deve ritenersi emesso senza che ne sussistessero i presupposti di legge e, quindi, illegittimo.

sotto tale profilo.

L'atto impugnato va, perciò, annullato, in accoglimento dell'assorbente esaminata doglianza e del ricorso in epigrafe (rimanendo assorbiti i profili di censura non vagliati).

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

#### P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, il 3.11.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Adriano Leo           Presidente, est.;

Rita Cerioni         Cons.;

Alessandro Cacciari Ref.=

*Adriano Leo*

